

**CONVENZIONE PER L'OSPITALITA' DI DOTTORANDI ASSEGNATARI DI BORSE DI STUDIO DI
FREQUENZA AI CORSI DI DOTTORATO DI RICERCA IN "DISCIPLINE GIURIDICHE PRIVATISTICHE" E
"DISCIPLINE GIURIDICHE PUBBLICISTICHE" – UNIVERSITA' ROMA TRE**

Il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi Roma Tre (C.F. 04400441004), con sede in via Ostiense 161, 00154 Roma, rappresentata dal Direttore, prof. Antonio Carratta - di seguito denominato "Dipartimento"

E

Ministero della Giustizia (C.F. 97591110586) con sede in Roma, via Arenula n.70, rappresentato dal Capo di Gabinetto, dott.ssa Giusi Bartolozzi, nata a Gela il 18.12.1969, munita dei necessari poteri, di seguito denominato "Ministero"

P R E M E S S O

- che il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università Roma Tre è interessato a potenziare i rapporti di collaborazione con il Ministero della Giustizia
- che il Ministero è interessato ad ospitare giovani studiose e studiosi di elevata qualificazione e preparazione e, dunque, alla realizzazione, presso l'Ufficio legislativo, di stage da parte di dottorande e dottorandi;
- che è comune l'interesse a stabilire canali di collaborazione per l'assolvimento dei reciproci compiti istituzionali

DICHIARANO CHE

Con lettera di autorizzazione del Coordinatore del corso di dottorato di ricerca si conviene che dottorande o dottorandi, nel numero massimo di 6 (sei) ogni anno, potranno svolgere un periodo di studio e ricerca presso l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia nell'ambito del dottorato di ricerca.

Art. 1

Il Ministero si impegna, come previsto dal D.M. n. 351 del 09-04-2022, ad ospitare le dottorande e i dottorandi

individuati presso la propria sede, per un periodo di minimo SEI mesi fino ad un massimo di DODICI mesi, per lo svolgimento di un periodo di studio e la realizzazione di fasi del progetto di ricerca

Art. 2

Il Dipartimento si impegna a stipulare e mantenere valide, per tutta la durata dell'accordo e con massimali adeguati alla tipologia delle attività, le seguenti polizze assicurative:

- 1) polizza a copertura degli infortuni per le attività svolte nell'ambito del Dottorato, anche quando effettuate in sedi diverse da quelle dell'Università;
- 2) polizza Responsabilità Civile verso Terzi. Ai fini dell'applicazione della suddetta polizza RCT, l'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia è da considerarsi come Terzo.

In caso di infortunio occorso nel corso dell'attività di ricerca o della formazione interna durante il periodo di permanenza nel Ministero, quest'ultima è tenuta a comunicare l'accaduto all'Università dettagliando le modalità. In caso di impossibilità da parte della dottoranda, tale comunicazione sarà effettuata dal Ministero della Giustizia.

Art. 3

Il Ministero dovrà garantire che le attività si svolgano nel rispetto delle vigenti norme in materia di salute, sicurezza e ambiente, ivi incluso, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il D.lgs. 81/2008.

I dottorandi saranno tenuti a rispettare il codice di comportamento di cui al D.M. 18 ottobre 2023, le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sul lavoro vigenti presso l'Impresa.

Art. 4

Le Parti riconoscono che, durante il periodo di permanenza presso il Ministero, le dottorande e i dottorandi

potrebbero avere accesso ad informazioni non generalmente note al pubblico e non destinate alla divulgazione, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, ma non esaustivo, informazioni giuridiche, tecniche, economiche o finanziarie, metodi, processi, procedure, descrizioni, documenti, dati, nonché informazioni relative al progetto di ricerca cui è destinata e relativi risultati, le quali sono di proprietà o, comunque, nella disponibilità del soggetto ospitante o dell'Università (di seguito, "Informazioni Confidenziali").

Ciascuna Parte si impegna a non utilizzare, né in tutto né in parte, tali Informazioni Confidenziali per scopi diversi dall'esecuzione del Progetto, e a mantenerle strettamente confidenziali e segrete.

Art. 5

Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, anche appartenenti alle categorie particolari di dati personali, derivanti dall'esecuzione della presente convenzione in conformità al D.lgs. 196/2003 e sue successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). Le Parti dichiarano, altresì, di trattare i dati personali solo per le finalità derivanti dall'esecuzione del presente accordo.

Art. 6

La presente convenzione non comporta oneri finanziari per il Ministero, comunque denominati, derivanti dalla presente convenzione.

L'attività svolta presso il Ministero non dà comunque luogo a rapporti di lavoro con lo stesso, né a trattamenti o riconoscimenti, neppure a valutazione utile ai fini di carriera giuridiche e economiche.

Le Parti si impegnano reciprocamente a comunicare tempestivamente ogni variazione rispetto a quanto sopra stabilito.

Art. 7

L'imposta di bollo viene assolta, a cura dell'Università, in modo virtuale ai sensi dell'art.7 del DM 23 gennaio 2004.

Le spese di registrazione della presente convenzione saranno a carico della parte che ne fa richiesta ai sensi degli articoli 5, 6 e 39 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Roma,(data)

Il Direttore del Dipartimento

(prof. Antonio Carratta)

F.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.82/2005

Il Capo di Gabinetto del Ministero della giustizia

(dott.ssa Giusi Bartolozzi)

F.to digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs.82/2005